

## REGOLAMENTO (CE) N. 1211/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1995

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 3146/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a seguito dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate a favore di questo Stato membro misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine con il regolamento (CE) n. 3146/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1103/95<sup>(4)</sup>;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è necessario precisare le modalità di finanziamento dell'aiuto concesso ai produttori, per garantire la ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato;

considerando che, grazie ai progressi compiuti sul piano sanitario, è opportuno cessare l'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato nel Land Baviera;

considerando che, in ragione del proseguimento delle restrizioni veterinarie e commerciali, è opportuno estendere il regime di aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 3146/94 alle scrofe di riforma consegnate in Bassa Sassonia; che occorre applicare immediatamente tale misura per evitare perdite di introiti per i produttori interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 3146/94 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è modificato come segue:
  - a) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 

« 4. L'aiuto concesso per il numero complessivo di capi fissato nell'allegato I è finanziato per il 70 % degli animali vivi consegnati ogni giorno dal bilancio della Comunità. L'aiuto per i capi rimanenti è a carico della Germania. »
  - b) sono soppressi i paragrafi 5 e 6.
- 2) All'articolo 2, i termini « nell'allegato » sono sostituiti dai termini « nell'allegato II ».
- 3) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
- 4) È aggiunto l'allegato I allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 13.